



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 novembre 2011 (01/12)
(OR. en)**

16968/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0038 (COD)**

**DRS 120
EJUSTICE 87
CODEC 2038**

NOTA

del: Segretariato generale

al: Consiglio

n. doc. prec.: 16963/11 DRS 119 EJUSTICE 86 CODEC 2035

n. prop. Comm.: 7145/11 DRS 23 EJUSTICE 13 CODEC 329 + ADD 1 + ADD 2

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (prima lettura) (deliberazione legislativa)
- Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

Il 25 febbraio 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto (7145/11).

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 16 giugno 2011.

Nella riunione del 25 novembre 2011 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha discusso le principali questioni in sospeso.

Alla luce di tali discussioni, la presidenza ha elaborato un testo di compromesso, riportato nell'allegato della presente nota.

II. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPESO

a) Documenti esplicativi - Considerando 24 bis

Il 22 novembre 2011 la Commissione ha trasmesso una giustificazione scritta della necessità di fornire documenti esplicativi nel contesto della direttiva (doc. 17476/11).

È stato pertanto inserito, nel testo di compromesso della presidenza, il considerando standard sull'obbligo politico degli Stati membri di fornire detti documenti esplicativi.

Due delegazioni hanno formulato riserve su tale considerando.

Alla luce dell'accordo interistituzionale raggiunto sulla dichiarazione politica del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi e della giustificazione fornita dalla Commissione, il considerando 24 bis sui documenti esplicativi è stato mantenuto nel testo di compromesso della presidenza.

b) Obbligo della pubblicità di cui all'articolo 2 bis della prima direttiva sul diritto societario

Una delegazione ha formulato una riserva sull'articolo 2 bis della prima direttiva sul diritto societario per quanto riguarda l'obbligo di rendere pubbliche talune modifiche di atti e indicazioni, di norma entro ventuno giorni.

Nel testo di compromesso della presidenza l'articolo 2 bis resta invariato in quanto costituisce un compromesso dall'equilibrio delicato e dovrebbe essere letto congiuntamente al considerando 17.

c) La definizione dei dati necessari affinché la piattaforma svolga le sue funzioni - Articolo 4 quater, lettera f) della prima direttiva sul diritto societario

Una delegazione ha chiesto la limitazione dell'ambito di applicazione dei dati memorizzati nella piattaforma centrale ai soli dati "tecnici".

Il testo di compromesso della presidenza resta invariato per i seguenti motivi:

1. la questione dell'esatto campo di applicazione dei dati da memorizzare nella piattaforma dovrebbe essere trattata in fase di attuazione in quanto è necessaria un'analisi approfondita della questione a livello di esperti tecnici;
2. escludere l'opzione di memorizzare i dati relativi agli indici (nomi delle società) in fase di adozione della direttiva potrebbe ostacolare la creazione di uno strumento efficace di tecnologia dell'informazione ai fini del futuro sistema di interconnessione elettronica dei registri;
3. ciò può privare il nuovo sistema di un importante valore aggiunto in quanto limiterebbe le possibilità dei futuri utenti del sistema di effettuare ricerche on-line, rapide e realmente transfrontaliere, su società attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e i punti di accesso opzionali creati dagli Stati membri (portali nazionali);
4. il considerando 10 della direttiva assicura che non siano memorizzate informazioni sostanziali sulle imprese al livello centrale del sistema di interconnessione elettronica dei registri.

III. CONCLUSIONE

Si invita il Consiglio a discutere il testo di compromesso della presidenza riportato nell'allegato della presenta nota in vista della definizione di un orientamento generale sul progetto di direttiva nella sessione del Consiglio "Competitività" del 5-6 dicembre 2011.

Testo di compromesso della presidenza

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

1. Le imprese si espandono sempre di più oltre i confini nazionali approfittando delle opportunità offerte loro dal mercato interno. I gruppi transfrontalieri come pure numerose operazioni di ristrutturazione, quali fusioni e scissioni, vedono coinvolte società di diversi Stati membri. Di conseguenza, si assiste ad una crescente richiesta di accesso alle informazioni sulle società in un contesto transfrontaliero. Tuttavia, non è sempre agevole ottenere informazioni ufficiali sulle società a partire da un altro Stato membro.

¹ GU C 248 del 25.8.2011, pag. 118.

2. L'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato² stabilisce l'elenco degli atti e delle indicazioni che le imprese devono rendere pubblici nel registro della loro succursale. I registri non hanno tuttavia alcun obbligo giuridico di scambiare dati relativi alle succursali estere. Ciò si traduce in incertezza del diritto per terzi dato che nonostante la cancellazione della società dal registro, la sua succursale può continuare ad operare.
3. Operazioni quali le fusioni transfrontaliere hanno reso necessaria la cooperazione giornaliera tra i registri delle imprese. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali³ rende obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri. Non esistono tuttavia canali consolidati di comunicazione che permettano di accelerare le procedure, contribuiscano a superare le barriere linguistiche e migliorino la certezza del diritto.
4. La direttiva 2009/101/CE del⁴ Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi garantisce, fra l'altro, che tutti gli atti e le indicazioni contenuti in un registro siano consultabili in formato cartaceo o elettronicamente. Tanto i privati quanto le imprese devono tuttavia ancora effettuare le loro ricerche nel registro paese per paese, specialmente perché l'attuale cooperazione volontaria tra registri non si è dimostrata sufficiente.

² GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

³ GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

⁴ GU L 258 del 1.10.2009, pag. 11.

5. Nella comunicazione della Commissione sull'“Atto per il mercato unico”, l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese viene presentata come una delle soluzioni necessarie per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese. Essa dovrebbe contribuire a rafforzare la competitività delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la certezza del diritto, favorendo così l'uscita dalla crisi, che è una delle priorità dell'agenda “Europa 2020”. Facendo uso delle innovazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese.
6. Le conclusioni del Consiglio “Competitività” del 25 maggio 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese hanno confermato che un migliore accesso a informazioni aggiornate e attendibili sulle imprese potrebbe generare maggiore fiducia nei mercati, aiutare la ripresa e accrescere la competitività delle imprese europee.
7. Nella sua risoluzione del 7 settembre 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese, il Parlamento europeo ha sottolineato che il progetto potrà utilmente contribuire all'ulteriore integrazione dello Spazio economico europeo solo se tutti gli Stati membri faranno parte della rete.
8. Il piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea⁵ prevede lo sviluppo di un portale europeo della giustizia elettronica quale unico punto di accesso elettronico europeo alle informazioni di tipo legale, alle istituzioni giuridico - amministrative, ai registri, alle banche dati e ad altri servizi esistenti e reputa importante al riguardo l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.

⁵ GU C 75 del 31.3.2009, pag. 1.

9. Sarà possibile migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri solo se tutti gli Stati membri si impegneranno a rendere possibile la comunicazione elettronica tra registri e a trasmettere le informazioni agli utenti individuali in maniera standardizzata, mediante un contenuto identico e tecnologie interoperabili, in tutta l'Unione. Tale interoperabilità dei registri dovrebbe essere garantita dai registri degli Stati membri ("registri nazionali") che forniscono servizi, che dovrebbero costituire le interfacce della piattaforma centrale europea (di seguito, "la piattaforma"). La piattaforma dovrebbe consistere di una serie centralizzata di strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione comprendenti servizi e dovrebbe formare un'interfaccia comune. Tale interfaccia dovrebbe essere utilizzata da tutti i registri nazionali. La piattaforma dovrebbe inoltre fornire servizi che costituiscano un'interfaccia del portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico europeo, e dei punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri. La piattaforma dovrebbe essere concepita solo come uno strumento per l'interconnessione dei registri e non come un'entità distinta avente personalità giuridica. Partendo dall'identificativo unico, la funzione della piattaforma dovrebbe essere quella di trasmettere le informazioni provenienti da ciascuno dei registri dei singoli Stati membri ai registri competenti di altri Stati membri, in un formato standard di messaggio (formato elettronico dei messaggi scambiati tra sistemi informatici come ad esempio: xml) e nella versione linguistica adeguata.
10. La presente direttiva non è finalizzata all'istituzione di una banca dati centralizzata dei registri in cui siano memorizzate informazioni sostanziali sulle imprese. In fase di attuazione del sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese ("il sistema di interconnessione dei registri"), dovrebbe essere definiti solo i dati necessari al corretto funzionamento della piattaforma centrale. Questi dovrebbero includere, in particolare, dati operativi, dizionari e glossari, e dovrebbero essere determinati tenendo conto anche della necessità di garantire l'efficiente funzionamento del sistema di interconnessione dei registri. I dati dovrebbero essere utilizzati per svolgere le funzioni della piattaforma e in forma diretta non dovrebbero mai essere resi pubblici. Inoltre, la piattaforma non dovrebbe modificare né il contenuto dei dati sulle imprese memorizzati nei registri nazionali né le informazioni sulle imprese trasmessi attraverso il sistema dei registri centrali, commerciali e delle imprese.

11. Dal momento che la presente direttiva non è intesa ad armonizzare i sistemi nazionali dei registri centrali, commerciali e delle imprese, gli Stati membri non sono tenuti a modificare i propri sistemi interni dei registri, in particolare con riferimento alla gestione, alla memorizzazione dei dati, ai costi e all'utilizzo e alla divulgazione delle informazioni a fini nazionali.
12. Nel quadro della presente direttiva, il portale europeo della giustizia elettronica tratterà, attraverso l'utilizzo della piattaforma, la consultazione, da parte di utenti individuali, delle informazioni sulle società e sulle loro succursali create in altri Stati membri contenute nei registri nazionali. Ciò consentirà di presentare i risultati della ricerca sul portale, con le note esplicative in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che elencano le informazioni fornite. Inoltre, al fine di migliorare la protezione di terzi in un altro Stato membro, dovrebbero essere rese disponibili sul portale informazioni essenziali sul valore legale di indicazioni e atti pubblicati ai sensi della legislazione degli Stati membri adottata conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/101/CE.
- 12 bis. Gli Stati membri possono stabilire uno o più punti di accesso opzionali, che possono avere un impatto sull'uso e il funzionamento della piattaforma. Pertanto, la Commissione dovrebbe essere informata della loro creazione e di altre modifiche di rilievo apportate al loro funzionamento, in particolare della loro chiusura. Tale notifica non dovrebbe in alcun modo limitare i poteri degli Stati membri con riguardo alla creazione e alla gestione dei punti di accesso opzionali.

13. Le società e le loro succursali create in altri Stati membri dovrebbero disporre di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente in tutta l'Unione europea. L'identificativo dovrebbe essere utilizzato per la comunicazione tra i registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (in appresso, "il sistema di interconnessione dei registri"). Pertanto, società e succursali non sono tenute a inserire l'identificativo unico nella corrispondenza e negli ordinativi della società menzionati nelle direttive 2009/101/CE e 89/666/CEE, e per i propri fini di comunicazione dovrebbero continuare a utilizzare il numero di iscrizione al registro nazionale.
14. Dovrebbe essere reso possibile individuare facilmente il registro della società e i registri delle sue succursali create in altri Stati membri, operazione consistente nello scambio di informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro se ciò produce effetti giuridici in tale Stato membro. È opportuno che gli Stati membri possano decidere in merito alle procedure da seguire riguardo alle succursali registrate nel loro territorio, pur garantendo, almeno, che le succursali di una società sciolta siano cancellate dal registro immediatamente e, se del caso, dopo il procedimento di liquidazione della succursale. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi alle succursali di società che sono state cancellate dal registro ma hanno un successore legalmente riconosciuto, come in caso di cambiamenti della forma giuridica della società, di fusioni o divisioni, o di trasferimento transfrontaliero della sede sociale.

15. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle succursali create in uno Stato membro da società non soggette alla legislazione di uno Stato membro, come stabilito all'articolo 7 della direttiva 89/666/CEE.
16. È opportuno modificare anche la direttiva 2005/56/CE in modo da garantire che la comunicazione tra registri avvenga attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
17. Occorre che gli Stati membri assicurino immediatamente l'aggiornamento delle modifiche delle informazioni riguardanti le società iscritte nel registro. L'aggiornamento dovrebbe essere reso pubblico, di norma, entro ventuno giorni dal ricevimento della documentazione completa attinente a tali modifiche, incluso il controllo di legalità conformemente alla legislazione nazionale. Detto periodo di tempo va inteso nel senso che gli Stati membri sono tenuti a compiere sforzi ragionevoli per rispettare il termine ultimo stabilito dalla direttiva. Non si applica con riguardo ai documenti contabili che le società sono tenute a presentare per ciascun esercizio. Tale esclusione è motivata dal sovraccarico dei registri nazionali nei periodi di resoconto. Conformemente ai principi generali del diritto comuni a tutti gli Stati membri, il termine di ventuno giorni dovrebbe essere sospeso in caso di forza maggiore.

18. Qualora la Commissione decidesse di sviluppare e/o gestire la piattaforma per il tramite di terzi, ciò dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁶. È opportuno assicurare un'adeguata partecipazione degli Stati membri a tale processo stabilendo le specifiche tecniche ai fini degli appalti pubblici mediante atti di esecuzione adottati attraverso la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁷.
19. Qualora la Commissione decidesse di gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, occorrerebbe garantire la continuità della prestazione dei servizi da parte del sistema di interconnessione dei registri ed un'adeguata supervisione pubblica del funzionamento della piattaforma. Si dovrebbero adottare norme dettagliate sulla gestione operativa della piattaforma mediante atti di esecuzione adottati attraverso la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. In ogni caso, la partecipazione degli Stati membri al funzionamento dell'intero sistema dovrebbe essere assicurata mediante un dialogo periodico tra la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri sulle questioni relative al funzionamento del sistema di interconnessione dei registri e al suo futuro sviluppo.

⁶ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

20. L'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese presuppone il coordinamento di sistemi nazionali che presentano caratteristiche tecniche diverse. Ciò comporta l'adozione di misure e specifiche tecniche che devono tener conto delle differenze tra i registri. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché affronti tali questioni tecniche e operative. Dette competenze sono esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
21. La presente direttiva non dovrebbe limitare il diritto degli Stati membri di fatturare costi per l'ottenimento di informazioni relative alle società attraverso il sistema di interconnessione dei registri, qualora tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale. Le misure e le specifiche tecniche del sistema di interconnessione dei registri dovrebbero pertanto consentire di stabilire modalità di pagamento. A riguardo, la direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata ogni soluzione tecnica specifica, in quanto le modalità di pagamento dovrebbero essere determinate nella fase di adozione degli atti di esecuzione, tenendo conto delle possibilità di pagamento on-line disponibili su larga scala.
22. Una soluzione equa in merito al finanziamento del sistema di interconnessione dei registri implica che tanto l'Unione europea quanto i suoi Stati membri partecipino al finanziamento del sistema. Gli Stati membri si dovrebbero assumere gli oneri finanziari relativi all'adeguamento dei propri registri nazionali al sistema, mentre gli elementi centrali - la piattaforma e il portale europeo della giustizia elettronica che funge da punto di accesso elettronico europeo - dovrebbero essere finanziati da un'apposita linea di bilancio all'interno del bilancio generale dell'Unione europea. I costi possono anche essere fatturati agli utenti individuali del sistema di interconnessione dei registri per cofinanziare la manutenzione e il funzionamento della piattaforma.

23. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁸, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁹, disciplinano il trattamento dei dati personali, compresa la loro trasmissione elettronica effettuata negli Stati membri. Ogni trattamento di dati personali da parte dei registri degli Stati membri, della Commissione e, se del caso, da parte di terzi partecipanti alla gestione della piattaforma dovrebbe aver luogo nel rispetto di detti atti. Gli atti di esecuzione da adottare in relazione al sistema di interconnessione dei registri dovrebbero, ove opportuno, assicurare tale rispetto, in particolare definendo i compiti e le responsabilità pertinenti di tutti i partecipanti interessati e le norme organizzative e tecniche ad essi applicabili.
24. Affinché il sistema di interconnessione dei registri diventi operativo, occorre che gli Stati membri procedano ad adeguamenti necessari consistenti, in particolare, nella messa a punto di un'interfaccia che colleghi ciascun registro alla piattaforma centrale. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe prevedere un termine differito per il recepimento e l'applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni relative al funzionamento tecnico di tale sistema. Questo termine dovrebbe essere successivo all'adozione da parte della Commissione dell'insieme degli atti di esecuzione riguardanti le misure e le specifiche tecniche del sistema di interconnessione dei registri. Il termine ultimo per il recepimento e l'applicazione delle disposizioni della direttiva riguardanti il funzionamento tecnico del sistema di interconnessione dei registri dovrebbe essere tale da permettere agli Stati membri di portare a termine i necessari adeguamenti giuridici e tecnici per rendere il sistema pienamente operativo entro un periodo di tempo ragionevole.

⁸ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁹ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- 24 bis. Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 20 ottobre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata¹⁰.
25. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
26. Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ovvero migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese, garantire che i registri delle succursali contengano informazioni aggiornate e creare canali di comunicazione chiari tra i registri in caso di procedure di registrazione transfrontaliere, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, questa può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹⁰ La Commissione ha trasmesso al Consiglio una giustificazione scritta il 22 novembre 2011 (17476/11).

27. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE.

28. Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 6 maggio 2011¹¹,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹¹ GU C 220 del 26.7.2011, pag. 1.

Articolo 1
Modifiche alla direttiva 89/666/CEE

La direttiva 89/666/CE è così modificata:

(1) All'articolo 1 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

- "3. Gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 saranno resi pubblici mediante il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese istituito a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi*. Gli articoli 3 bis bis e 3 bis ter, paragrafo 1 di detta direttiva si applicano mutatis mutandis.
4. Gli Stati membri provvedono a che le succursali dispongano di un identificativo unico che consente di identificarle inequivocabilmente nella comunicazione tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese istituito a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2 della direttiva 2009/101/CE. L'identificativo unico comprende quanto meno gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine, il numero di iscrizione della succursale in detto registro e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione."

* GU L 258 del 1.10.2009, pag. 11."

(2) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 bis

1. Attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese istituito a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE, il registro della società rende disponibili senza indugio le informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro se ciò produce effetti giuridici nello Stato membro di tale registro.
2. Il registro della succursale assicura, attraverso detto sistema, il ricevimento immediato delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è gratuito per i registri.
4. Gli Stati membri decidono la procedura da seguire in seguito al ricevimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Detta procedura garantisce che i dati relativi a succursali di società sciolte o cancellate dal registro siano anch'essi rimossi immediatamente dal registro.
5. La seconda frase del paragrafo 4 non si applica alle succursali di società che sono state cancellate dal registro a seguito di un cambiamento della forma giuridica della società stessa, di fusioni o divisioni, o del trasferimento transfrontaliero della sede sociale."

Articolo 2
Modifiche alla direttiva 2005/56/CE

La direttiva 2005/56/CE è così modificata:

(1) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13
Registrazione

La legislazione di ciascuno degli Stati membri a cui sono soggette le società partecipanti alla fusione determina, per quanto riguarda il territorio di tale Stato, le modalità, a norma dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi*, della pubblicità della realizzazione della fusione transfrontaliera nel registro pubblico presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti.

Attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese istituito a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2 della direttiva 2009/101/CE, il registro per l'iscrizione della società derivante dalla fusione transfrontaliera notifica immediatamente al registro presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti che la fusione transfrontaliera ha acquisito efficacia. La precedente iscrizione è cancellata, all'occorrenza, all'atto di ricezione della notifica, ma non prima. ".

* GU L 258 del 1.10.2009, pag. 11."

Articolo 3
Modifiche alla direttiva 2009/101/CE

La direttiva 2009/101/CE è così modificata:

(1) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 bis

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie a garantire che le modifiche agli atti e alle indicazioni di cui all'articolo 2 siano trascritte nel registro competente di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e rese pubbliche, conformemente all'articolo 3, paragrafi 3 e 5, di norma entro ventuno giorni dal ricevimento della documentazione completa attinente a tali modifiche incluso, se del caso, il controllo di legalità, secondo quanto richiesto dalla legislazione nazionale per l'iscrizione nel fascicolo.

Tale disposizione non si applica ai documenti contabili di cui all'articolo 2, lettera f).".

(2) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente :

"Gli Stati membri provvedono a che le imprese dispongano di un identificativo unico che consente di identificarle inequivocabilmente nella comunicazione tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese. L'identificativo unico comprende quanto meno gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine, il numero di iscrizione della società in detto registro e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.".

(3) Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 3 bis

1. Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili informazioni aggiornate, in conformità all'articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7, sulle disposizioni del diritto nazionale attestanti che le indicazioni e ciascun tipo di atto di cui all'articolo 2 sono attendibili.
2. Gli Stati membri forniscono le informazioni da pubblicare nel portale europeo della giustizia elettronica rispettando le regole e i requisiti tecnici del portale.
3. La Commissione pubblica dette informazioni sul portale europeo della giustizia elettronica in tutte le lingue ufficiali dell'Unione

Articolo 3 bis bis

1. Le copie elettroniche degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 2 sono parimente rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.
2. Gli Stati membri provvedono a che gli atti e le indicazioni in questione siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese in un formato standard di messaggio nonché accessibili elettronicamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che siano rispettate le norme minime di sicurezza per la trasmissione dei dati.

3. La Commissione assicura, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, un servizio di ricerca sulle società iscritte nei registri degli Stati membri al fine di rendere accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica:
- a) gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2;
 - b) le note esplicative disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, che elencano le suddette indicazioni e i tipi di atti.

Articolo 3 bis ter

- 1. I costi fatturati per il rilascio degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 2 attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese non sono superiori ai costi amministrativi.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili a titolo gratuito le indicazioni seguenti attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese:
 - a) ragione sociale e forma giuridica dell'impresa;
 - b) sede sociale della società e Stato membro in cui essa è registrata; e
 - c) il numero di iscrizione della società nel registro.

Oltre a tali indicazioni, gli Stati membri possono scegliere di rendere disponibili a titolo gratuito un numero maggiore di atti e indicazioni.

Articolo 3 ter

1. Attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese, il registro della società rende disponibili senza indugio le informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro se ciò produce effetti giuridici nello Stato membro di tale registro.
 2. Il registro in cui è iscritta la succursale assicura, attraverso detto sistema, il ricevimento immediato delle informazioni di cui al paragrafo 1.
 3. Lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è gratuito per i registri.
- (4) Sono inseriti gli articoli seguenti:

Articolo 4 bis

1. È istituita una piattaforma centrale europea.
2. Il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (di seguito, "il sistema di interconnessione dei registri") si compone degli elementi seguenti:
 - i registri degli Stati membri,
 - la piattaforma centrale europea,
 - il portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico europeo.

3. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità dei loro registri all'interno del sistema attraverso la piattaforma.
4. Gli Stati membri possono istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri. Essi notificano immediatamente alla Commissione l'istituzione di tali punti di accesso e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento.
5. L'accesso alle informazioni contenute nel sistema di interconnessione dei registri è garantito attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri.
6. L'istituzione del sistema di interconnessione dei registri non pregiudica gli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri relativamente allo scambio di informazioni sulle società.

Articolo 4 ter

1. La Commissione decide di sviluppare e/o gestire la piattaforma di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2 autonomamente o ricorrendo a terzi.

In quest'ultimo caso, la scelta dei terzi e l'applicazione da parte della Commissione dell'accordo concluso con i terzi in questione sono effettuate conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Qualora decida di sviluppare la piattaforma ricorrendo a terzi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le specifiche tecniche ai fini degli appalti pubblici e la durata dell'accordo con i terzi in questione.
3. Qualora decida di gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme dettagliate sulla gestione operativa della piattaforma.

La gestione operativa della piattaforma comprende segnatamente:

- la supervisione del funzionamento della piattaforma;
- la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi e scambiati utilizzando la piattaforma;
- il coordinamento dei rapporti tra i registri degli Stati membri e i terzi in questione.

La supervisione del funzionamento della piattaforma è svolta dalla Commissione.

4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 sexies.

* GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Articolo 4 quater

Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta:

- a) la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione elettronica ai fini del sistema di interconnessione dei registri;
- b) la specifica tecnica relativa ai protocolli di comunicazione;
- c) le misure tecniche volte a garantire le norme minime di sicurezza per la comunicazione e distribuzione delle informazioni;
- d) la specifica tecnica che definisce i metodi per lo scambio di informazioni tra il registro della società e il registro della succursale di cui all'articolo 3 ter della presente direttiva e all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato*;
- d bis) l'elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri di cui all'articolo 3 ter della presente direttiva, all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE, e all'articolo 13 della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali;
- e) la specifica tecnica che definisce la struttura del formato standard di messaggio per lo scambio di informazioni tra i registri, la piattaforma e il portale europeo della giustizia elettronica;
- f) la specifica tecnica che definisce i dati necessari affinché la piattaforma svolga la sua funzione e il metodo per la memorizzazione, l'utilizzo e la protezione di tali dati;
- g) la specifica tecnica che definisce la struttura e l'uso dell'identificativo unico;

- h) la specifica tecnica che definisce i metodi di funzionamento del sistema di interconnessione dei registri per quanto concerne la diffusione e lo scambio di informazioni e i servizi forniti dalla piattaforma, garantendo la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica appropriata;
- i) i criteri armonizzati per il servizio di ricerca fornito dal portale europeo della giustizia elettronica;
- j) le modalità di pagamento;
- jbis) i dettagli relativi alle note esplicative che elencano le indicazioni e i tipi di atti di cui all'articolo 2;
- k) le condizioni di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione dei registri.
- l) la procedura e i requisiti tecnici per il collegamento dei punti di accesso opzionali alla piattaforma.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 sexies.

La Commissione adotta tali atti di esecuzione entro e non oltre il xxx¹².

Articolo 4 quinquies

1. L'istituzione e il futuro sviluppo della piattaforma centrale europea, così come gli adeguamenti del portale europeo della giustizia elettronica risultanti dalla presente direttiva, sono finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione.
2. La manutenzione e il funzionamento della piattaforma centrale europea sono finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione e possono essere cofinanziati attraverso i costi fatturati agli utenti individuali per l'accesso al sistema di interconnessione dei registri.

¹² Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Mediante atti di esecuzione la Commissione può adottare norme sulla fatturazione dei costi agli utenti individuali di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 sexies.

4. I costi fatturati in conformità al paragrafo 2 lasciano impregiudicati gli eventuali costi fatturati dagli Stati membri per l'ottenimento degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 3 bis ter, paragrafo 1 della presente direttiva.
5. I costi fatturati in conformità al paragrafo 2 non sono applicati per l'ottenimento delle indicazioni di cui all'articolo 3 bis ter, paragrafo 2, lettere a), b) e c).
6. Ogni Stato membro si fa carico dei costi di adeguamento dei registri nazionali, nonché dei costi della manutenzione e gestione degli stessi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 4 sexies

La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.”.

* GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.”.

Articolo 4
Relazione e dialogo periodico

1. Entro cinque anni dalla data limite per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione pubblica una relazione sul funzionamento del sistema di interconnessione dei registri, esaminando in particolare il suo funzionamento tecnico e gli aspetti finanziari.
2. Tale relazione è corredata, se opportuno, di proposte di modifica della presente direttiva.
3. La Commissione e i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono periodicamente per discutere le questioni contemplate dalla presente direttiva in qualsiasi sede appropriata.

Articolo 5
Attuazione

1. Gli Stati membri adottano, pubblicano ed applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [xxx]¹³. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

¹³ Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri adottano, pubblicano ed applicano le disposizioni necessarie per conformarsi:

- all'articolo 1, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE;
- all'articolo 13 della direttiva 2005/56/CE;
- all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 3 bis bis, all'articolo 3 bis ter, all'articolo 3 ter e all'articolo 4 bis, paragrafi da 3 a 5 della direttiva 2009/101/CE;

entro e non oltre due anni dall'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 4 quater.

In seguito all'adozione di detti atti di esecuzione, la Commissione pubblica la data limite per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali delle misure di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
